

### CONTRATTO D'OPERA INDIVIDUALE

Fra:

- L'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di ....con sede in Trieste – Via.....n. ...., codice fiscale 80013890324 e partita IVA ....., rappresentata dal Direttore Prof. .... nato a ..... il ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Ente, di seguito anche denominato per brevità "Committente";
- Il dott. .... nato a ..... il ..... domiciliato in Via ..... – ..... e residente ai fini fiscali in Via ..... – ..... - codice fiscale ....., cittadino italiano, di seguito anche denominato come "Collaboratore";

### PREMESSO

- a) che il Dipartimento di....., considerato l'avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico presso ....., intende costituire un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a carattere individuale, temporaneo, nell'ambito del Progetto ....., per l'attività di ..... - Committente Dipartimento di.....;
- b) che il dott. ...., a seguito dell'esito della procedura comparativa sopra citata è risultato idoneo, per requisiti e specifiche conoscenze personali, a fornire le prestazioni di collaborazione di cui sopra;
- c) che il Collaboratore precisa che le prestazioni richieste non costituiscono svolgimento della propria eventuale attività professionale abituale nel territorio dello Stato Italiano e neppure rientrano nei compiti istituzionali propri di lavoro dipendente ;
- d) che il finanziamento di detto contratto trova copertura nei fondi a disposizione .....

### SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Il Dipartimento di..... conferisce al dott. .... l'incarico individuale di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento delle attività di cui alla premessa. La prestazione verrà resa presso il .....
- 3) L'attività del Collaboratore dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Committente, e in particolare con il prof. ...., **Direttore del Dipartimento / Responsabile Scientifico del Progetto**, fornendo al Committente stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere, nel migliore dei modi, il servizio affidatogli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Collaboratore, il quale non potrà avvalersi di sostituti.

- 4) Il presente contratto di prestazione coordinata e continuativa ha durata di (INDICARE IL numero dei MESI). L'efficacia del presente contratto è sospesa fino all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.20/1994, così come integrato dall'art. 17, comma 30, della L.102/2009. Qualora la Corte dei Conti si pronunci sulla non legittimità del presente contratto e/o degli atti presupposti e precedenti, esso si risolverà, con effetto retroattivo, alla data di sottoscrizione del medesimo. Nulla sarà dovuto al contraente.

Nel caso in cui la Corte dei Conti si pronunci sulla legittimità del presente contratto, l'Ateneo provvederà tempestivamente a comunicarlo al collaboratore per concordarne la data di effettiva decorrenza e procedere alla stipula dell'atto di integrazione.

Nel caso in cui la Corte dei Conti non si pronunci (*silenzio assenso*), il presente contratto acquisterà efficacia decorsi i termini di cui all'art. 3, comma 2, della Legge 20/1994 come modificato dall'art. 27, comma 1, della L.340/2000 (60 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Corte dei Conti), previa stipula dell'atto di integrazione, come previsto nel precedente comma.

Qualora l'attività prevista dal presente contratto non abbia a realizzarsi, nelle more del procedimento di cui al presente articolo, per decorrenza dei termini del progetto e/o per revoca del finanziamento a essa collegato, il contratto dovrà essere risolto, con effetto retroattivo, alla data di sottoscrizione del medesimo. Nulla sarà dovuto al contraente.

Il contratto non potrà, in alcun caso, essere prorogato o rinnovato tacitamente.

- 5) Il Committente si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualunque momento e, di conseguenza, d'interrompere il rapporto che si instaurerà a seguito delle procedure di controllo, di cui al punto 4, anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita, senza formalità alcuna, salva la comunicazione scritta con 15 giorni di preavviso e senza che ciò produca, a favore del Collaboratore, alcun diritto a risarcimento di danni. Sono, inoltre, cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l'eccessiva onerosità sopravvenuta, a causa di avvenimenti successivi, e il mutuo dissenso.
- 6) La prestazione, oggetto del presente contratto, verrà resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà, in alcun modo, carattere di lavoro subordinato e comporterà, da parte del medesimo, l'esecuzione del servizio senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro. E' facoltà del Collaboratore utilizzare i locali e le attrezzature, messe a disposizione dal Committente, presso il ..... A tal proposito, il Collaboratore è responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il Committente di sospendere il pagamento del corrispettivo, di cui al successivo punto 7), fino alla sua concorrenza e salvo ogni altro ulteriore risarcimento e ogni altra azione.
- 7) Il corrispettivo per l'opera, che il Collaboratore renderà nel periodo di cui al punto 4) e successivo atto di integrazione, viene stabilito in complessivi Euro ..... = (...../00) lordo collaboratore, da liquidarsi mensilmente.
- 8) Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti il presente contratto, su espressa richiesta e autorizzazione preventiva del Committente.
- 9) Il rapporto, di cui al presente contratto, si sostanzia in una prestazione d'opera, regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione, a carattere individuale, è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 47, primo comma, lettera c-bis), del DPR. 22.12.1986, n. 917, e successive modifiche. All'atto dell'erogazione del compenso o degli acconti, il Committente opererà, a carico del

Collaboratore, le ritenute fiscali secondo la normativa vigente. L'eventuale assoggettazione alla contribuzione INPS verrà effettuata in base all'allegata dichiarazione, ai sensi della L. 335/1995.

- 10) Agli effetti dell'applicazione del trattamento assicurativo INAIL, di cui al D.Lgs. 38/2000, sul compenso spettante al Collaboratore verrà operata la ritenuta di sua competenza, in occasione dell'erogazione degli emolumenti, in base al tasso di premio applicabile al rischio derivante dall'attività oggetto dell'incarico. Il Collaboratore si impegna, inoltre, a corrispondere, dietro semplice richiesta, eventuali quote di premio assicurativo a suo carico qualora il loro versamento avvenga anche successivamente al disciolto rapporto di collaborazione, oggetto del contratto..
- 11) Gli oneri fiscali, previdenziali o altro, eventualmente scaturenti dal presente atto, faranno carico al Collaboratore e al Committente, secondo termini e modalità stabilite dalla Legge.
- 12) Alla risoluzione e/o al termine del presente contratto e del successivo atto integrativo, il Collaboratore non avrà diritto alla percezione di trattamento di fine rapporto, né di indennità alcuna, essendo ciò già considerato e compreso nel corrispettivo pattuito al precedente punto 7). Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per il Committente al risarcimento dell'eventuale danno.
- 13) Tutti i dati e le informazioni, di cui il Collaboratore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico, posto in essere con il presente contratto e il successivo atto integrativo, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.
- 14) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il Collaboratore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni, connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.
- 15) Foro competente, in caso di controversie, sarà quello di Trieste, rinunciando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Letto, confermato e sottoscritto.

Le Parti

---

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole e i patti contenuti nei punti 4) – 5) – 6) – 8) -12) e 15) del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Le Parti

---

---